



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.A. PISCHEDDA" di BOSA**

VIALE ALGHERO – 09089 BOSA (OR) ORIS00800B – C.F. 01343680912

☎ 0785/373221-605265.

E-Mail: oris00800b@istruzione.it oris00800b@pec.istruzione.it

Sito web: www.iisgapischeddabosa.edu.it



Circolare n. 136

Bosa, 22/11/2024

Agli Alunni e ai Genitori
delle Classi Prime e Seconde
Ai Docenti
All'Ufficio Alunni
All'Albo
Al Sito web

Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica
Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano"

Si ricorda che nel mese di novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

La legge prevede diverse misure che riguardano la scuola, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Si evidenzia quanto stabilito dall'art. 12 :

"Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi."

Inoltre è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale senza giustificati motivi).

Si ricorda che l'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (Legge 296 del 2006), che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado – statale – o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Pertanto si invitano i docenti e i coordinatori di classe a prestare attenzione alle assenze degli studenti e delle studentesse del primo biennio. Nell'eventualità in cui le assenze possano far ipotizzare il mancato rispetto della legge, va effettuata una immediata segnalazione all'ufficio alunni che provvederà a istruire la pratica.

Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Rosella Uda

Firma autografa Sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93